Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 5142]

(I testi in lingua francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/703/CE)

(GU L 285 del 31.10.2007, pag. 47)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione di esecuzione (UE) 2019/241 della Commissione del 6 febbraio 2019	L 39	14	11.2.2019

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 5142]

(I testi in lingua francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/703/CE)

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 1507xNK603 prodotto mediante incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-Ø15Ø7-1 e MON-ØØ6Ø3-6 di cui al punto b) dell'allegato della presente decisione è attribuito l'identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 alle condizioni stabilite dalla presente decisione:

a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6;

b) mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6;

c) prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1. Ai fini delle prescrizioni relative all'etichettatura di cui agli articoli 13, paragrafo 1, e 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

▼B

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti sull'ambiente

1. I titolari dell'autorizzazione provvedono a che sia predisposto e attuato il piano di monitoraggio degli effetti sull'ambiente di cui al punto h) dell'allegato.

2. I titolari dell'autorizzazione presentano alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.

Articolo 5

Registro comunitario

Nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono inserite le informazioni riportate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 6

Titolari dell'autorizzazione

1. I titolari dell'autorizzazione sono:

a) Pioneer Overseas Corporation, Belgio, rappresentante Pioneer Hi-Bred International, Stati Uniti;

e

b) ►M1 Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francia, rappresentante Mycogen Seeds, Stati Uniti. ◄

2. Entrambi i titolari dell'autorizzazione sono responsabili dell'adempimento degli obblighi che incombono ai titolari di autorizzazione a norma della presente decisione e del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 8

Destinatari

Sono destinatari della presente decisione:

a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgio;

e

b) ►M1 Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francia. ◄

▼B

ALLEGATO

a) **Richiedenti e titolari dell'autorizzazione**

Nome: Pioneer Overseas Corporation

Indirizzo: Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgio

per conto di Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7250 NW 62nd Avenue, P. O. Box 552, Johnston, IA 50131-0552, Stati Uniti

e

Nome: ►M1 Dow AgroSciences Distribution S.A.S. ◄

Indirizzo: ►M1 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francia ◄.

Per conto di Mycogen Seeds c/o Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Stati Uniti.

b) **Designazione e specifiche del prodotto**

1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6;

2) mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6;

3) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Il granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 descritto nella domanda è prodotto mediante incroci tra granturco contenente eventi DAS-Ø15Ø7-1 e MON-ØØ6Ø3-6 ed esprime la proteina Cry1F che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, quali la piralide del granturco (*Ostrinia nubilalis*) e specie appartenenti al genere *Sesamia*, la proteina PAT che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio e la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza all'erbicida glifosato.

c) **Etichettatura**

1) Ai fini delle prescrizioni relative all'etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco»;

2) La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

d) **Metodo di rilevazione**

— Metodi quantitativi in tempo reale PCR, specifici per l'evento, per granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1 e MON-ØØ6Ø3-6 convalidati sul granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6.

— Metodo convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato in http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

— Materiale di riferimento: ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7-1) e ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di rifermento (IMMR) in: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

▼B

e) **Identificatore unico**

DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversità biologica**

Centro di scambio d'informazioni sulla biosicurezza, Record ID: cfr. [da completare dopo la notifica]

g) **Condizioni o restrizioni relative all'immissione in commercio, all'uso o alla manipolazione dei prodotti**

Non applicabile.

h) **Piano di monitoraggio**

Piano di monitoraggio degli effetti sull'ambiente, conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i) **Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all'immissione in commercio in merito all'uso degli alimenti destinati al consumo umano**

Non applicabile.

Nota: in futuro potrebbe rendersi necessario modificare i link ai vari documenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l'aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.